

IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI NELLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ

1. Diritto societario



A seguito dello scioglimento della società, l'attività gestionale dell'organo amministrativo subisce un drastico condizionamento essendo strettamente tesa a non pregiudicare la consistenza del patrimonio sociale disponibile e in caso di ritardo od omissione gli amministratori sono responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Rispetto al momento gestorio, sorge pertanto la necessità di individuare quali poteri abbiano, o meglio mantengano, gli amministratori sino all'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 2487-bis c.c., cui è collegata la cessazione della loro carica.

/ Raffaele MARCELLO*

Il procedimento di liquidazione segue il manifestarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge e si estrinseca nelle operazioni che sono da preludio all'estinzione della società con la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese¹.

Pur non esistendo una definizione giuridica di liquidazione, è pacifico che tale fase sia caratterizzata dal **realizzo delle attività** allo scopo di estinguere i debiti sociali e ripartire il residuo fra i soci.

Dal punto di vista normativo questa fase

di "dissoluzione" della società si fonda su **tre diversi momenti**²:

- A. accertamento del **verificarsi di una causa di scioglimento** della società e relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485 c.c.). In questa fase la gestione dell'impresa è affidata agli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (artt. 2486 e 2487-bis c.c.)³;
- B. **procedimento di liquidazione**, che va dalla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilan-

* Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti-Pescara – Docente di Economia Aziendale nell'Università Federico II, Napoli – Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Dottore Commercialista e Revisore Legale

1 La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva e ne determina l'immediata estinzione indipendentemente dai rapporti giuridici ad essa facenti capo, con la conseguenza che eventuali debiti o crediti pendenti sono a carico dei soci.

2 Cfr. Marcello R. "Liquidazione di s.r.l.: profili civilistici e aziendalistici", *Ratio Societatis*, 2, 2013, p. 1.

3 Il verificarsi di una delle cause di scioglimento modifica lo scopo della società: da lucrativo (ovvero dall'esercizio in comune di una attività economica a scopo di lucro) a liquidativo (ovvero diretto alla liquidazione del patrimonio al fine di pagare i creditori sociali e ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo). Cfr. Marcello R., Poggiani G.F. "La liquidazione delle società a responsabilità limitata. Linee guida dall'IRDCEC", *Il fisco*, 28, 2011, p. 4561.

cio finale di liquidazione⁴ ed all'esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494 c.c.);

C. **estinzione della società** a seguito della sua cancellazione dal Registro delle imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496 c.c.).

Dal momento in cui lo scioglimento produce i suoi effetti, la società si trova in liquidazione, ma rimane in vita e mantiene la personalità giuridica e tutti i diritti ed obblighi relativi, fino alla cancellazione dal Registro delle imprese. L'assemblea e il Collegio sindacale, se presente, sopravvivono con funzioni e poteri compatibili con la particolare fase in cui si trova la società. Quanto alle disposizioni sugli organi amministrativi esse sono applicabili, in quanto compatibili, tendenzialmente soltanto ai liquidatori, stante la cessazione della carica degli amministratori.

Di seguito, dopo una sintetica disamina delle previsioni legislative relative alle cause di scioglimento, verranno approfondite le tematiche in termini di ruolo dell'organo amministrativo in questo particolare stadio estintivo della società.

LE CAUSE DI SCIoglimento

La liquidazione di una società inizia con il verificarsi di una delle **cause di scioglimento** previste dall'art. 2484 c.c.⁵:

- **decorso del termine** di durata fissato nell'atto costitutivo: la decorrenza del termine stabilito dall'atto costitutivo deve essere accertata dall'organo amministrativo. Tale causa non opera, chiaramente, nel caso in cui la società non abbia un termine⁶;
- **conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo**⁷, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- **impossibilità di funzionamento**⁸ o **per continuata inattività dell'assemblea**⁹: entrambe le situazioni si connotano per la persistenza nel tempo;
- **riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 (per le spa) e 2482-ter c.c. (per le srl)¹⁰;
- ipotesi previste dagli artt. 2437-*quater* e 2473 c.c.: ovvero in caso di **recesso** del socio con impossibilità a rimborsare la quota tramite le riserve disponibili o la **riduzione del capitale sociale**¹¹;
- **deliberazione dell'assemblea** (cosiddetta "liquidazione volontaria");
- **altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto**. L'atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali e la competenza a deciderle, accertarle e ad effettuare gli

4 Il bilancio finale rappresenta il documento più importante di tutta l'informativa contabile prodotta durante la liquidazione della società, proprio perché in esso è contenuto il risultato dell'intera gestione liquidatoria, destinato come tale a soddisfare le esigenze di tutela di soci e creditori sociali. Ai sensi, del co. 2 dell'art. 2492 c.c. i liquidatori devono sottoscrivere lo stesso, sottoporlo all'organo che esercita la revisione legale e depositarlo per l'iscrizione nel Registro delle imprese. Sul punto piace ricordare Marcello R., Pollio M. "Regole ad hoc per il bilancio finale", *Il nuovo diritto delle società*, 18, 2004, p. 38.

5 Sulle cause di scioglimento delle società si rinvia a Avi M.S., Doria M., Franchin S. "La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali", ed. Il Sole-24 Ore, Milano, 2005.

6 La durata illimitata dà al socio la possibilità di recedere dalla società (per le srl, cfr. art. 2473 co. 2 c.c.).

7 La sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale si configura nel caso in cui la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo ed irreversibile, nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica programmata dai soci come delineata nell'atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società. In tal senso, Trib. Napoli 25.5.2011 in *Banca Dati Eutekne* e in *Le Società*, 4, 2012, p. 387.

8 È questa la situazione che si verifica quando lo stallo non appare superabile, per esempio per il "bilanciamento di voti", stallo destinato a proseguire, in modo tale da rendere l'impossibilità di funzionamento "continuata".

9 Si tratta di una patologia preliminare rispetto all'impossibilità di funzionamento, nel senso che l'assemblea non viene nemmeno convocata o, comunque, non si riunisce. Può, ad esempio, capitare che l'amministratore non proceda alle convocazioni oppure che i soci, pur convocati, non si presentino alle riunioni assembleari.

10 Cosicché lo scioglimento si verifica se non viene convocata l'assemblea per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale. Per un'analisi dell'*iter* da seguire in presenza di perdite civilistiche che superano determinati livelli del capitale sociale, sia consentito il rinvio a Marcello R. "La ricapitalizzazione a copertura delle perdite", *il fisco*, 12, 2011, p. 1829.

11 Nelle srl, tale causa opera se, entro 180 giorni dalla comunicazione, colui che vuole recedere non viene rimborsato da soci o terzi disposti ad acquistare la sua partecipazione o tramite utilizzo delle riserve disponibili o, qualora ciò non sia sufficiente, tramite riduzione del capitale.

adempimenti pubblicitari¹². Non può in ogni caso stabilire per dette cause un'efficacia dello scioglimento nei confronti dei terzi anteriore alla relativa pubblicità, da effettuarsi mediante iscrizione nel Registro delle imprese¹³.

Il momento in cui si verifica una causa di scioglimento non coincide necessariamente con quello in cui la stessa assume efficacia.

Nel caso di delibera assembleare, per esempio, gli **effetti dello scioglimento** si determinano con la data di iscrizione al Registro delle imprese della delibera stessa, mentre in tutti gli altri casi previsti dal co. 1 dell'art. 2484 c.c., gli effetti si producono dal momento in cui viene iscritta al Registro delle imprese la dichiarazione dell'organo amministrativo che accerta il verificarsi delle cause.

CAUSE DI SCIoglIMENTO	L'ATTIVITÀ NELLA FASE DI "PRE-LIQUIDAZIONE"	RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
<ul style="list-style-type: none"> • decorso del termine • conseguimento dell'oggetto sociale/sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello stesso • impossibilità di funzionamento / continuata inattività dell'assemblea • riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale • ipotesi previste ex artt. 2437-<i>quater</i> - 2473 c.c. • deliberazione assembleare • altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto 	<ul style="list-style-type: none"> • accertamento "senza indugio" della causa di scioglimento e adempimenti connessi • conservazione dell'integrità e valore del patrimonio sociale 	<ul style="list-style-type: none"> • accertamento "in ritardo" del verificarsi della causa di scioglimento • ritardo od omissione degli adempimenti ex art. 2484 co. 3 • mancata conservazione del patrimonio sociale

I POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLA FASE PRELIQUIDATORIA

Un punto, estremamente avvincente in questo particolare intervallo della vita della società, riguarda il ruolo degli amministratori, con peculiare riferimento al momento in cui si verificano le cause di scioglimento, come indicate dai numeri da 1 a 5 del co.1 dell'art. 2484 c.c.. In tal caso, preliminarmente, l'organo amministrativo (CdA, amministratore unico, co-ammi-

nistratori) deve redigere un **verbale ad hoc** con il quale si dà (e si prende) atto dell'accadimento relativo al sopravvenuto scioglimento della società¹⁴; detto verbale deve essere depositato presso il Registro delle imprese a cura del richiamato organo e soltanto dalla data di iscrizione si realizzano gli effetti dello scioglimento, come disposto dal co. 3 dell'art. 2484 c.c.¹⁵. Inoltre, rispetto all'evento inerente allo scioglimento della società per emersione di perdite che hanno eroso il capitale sociale portando lo stesso al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo deve constatare l'evento con

12 A titolo esemplificativo, tali atti possono consistere in: risoluzione di un contratto, scadenza di un brevetto, morte di uno o più azionisti, scioglimento di altra società. Cfr. Confalonieri M. "Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società", ed. Il Sole-24 Ore, Milano, 2009, p. 670.

13 Comitato dei Notai del Triveneto, massima J.A.3 del settembre 2004, in *Banca Dati Eutekne*.

14 Con rimando alla dichiarazione di accertamento degli amministratori è plausibile che essa costituisca un atto collegiale, da assumere sotto forma di delibera dell'organo amministrativo, ove questo sia pluripersonale.

15 È importante sottolineare che la norma parla di iscrizione e non di deposito. Per l'iscrizione va utilizzato il modello "S3" che va firmato digitalmente dall'organo amministrativo.

apposito verbale e, contestualmente e “senza indugio”¹⁶, convocare l'assemblea dei soci per le necessarie deliberazioni, sottoponendo loro la situazione contabile infrannuale, al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità, di cui all'art. 2485 c.c., “in caso di ritardo od omissione”.

Dopodiché, l'organo amministrativo **deve depositare il verbale** presso il Registro delle imprese¹⁷, ma soprattutto deve predisporre una **situazione dei conti** alla data di effetto dello scioglimento, conservando la gestione della società fino al passaggio di consegna indicato dall'art. 2487-bis c.c.¹⁸.

Appare chiaro come la *ratio* della disposizione risulti essere quello di evitare qualsiasi soluzione di continuità tra la cessazione della carica degli amministratori e l'entrata in carica dei liquidatori. Il momento della successione tra i due organi viene, infatti, precisamente individuato e fatto coincidere con l'iscrizione della nomina e dei poteri dei liquidatori nel Registro delle imprese.

Pertanto, in una prospettiva propedeutica alla liquidazione, gli amministratori, dopo l'accertamento della causa di scioglimento, oltre ad essere legittimati a proseguire l'attività d'impresa, hanno il potere-dovere di farlo compatibilmente con l'obiettivo di conservare e massimizzare il valore dell'azienda. Ciò non si traduce nell'obbligo di circoscrivere l'attività soltanto allo svolgimento dei soli affari

già intrapresi e non ancora conclusi, ma nella continuazione della gestione ordinaria funzionale alla conservazione dei valori presenti nel patrimonio sociale fino alla data di iscrizione della delibera di liquidazione nel Registro delle imprese¹⁹.

In altri termini, verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori sono investiti di una **gestione “preliquidatoria”**, idealmente scindibile in atti di preparazione della liquidazione in senso stretto e compiti di collaborazione che si estrinsecano sia nella conservazione dei beni sociali, sia nella predisposizione della documentazione contabile di cui all'art. 2487-bis c.c. che assume una funzione informativa orientata ad un trasferimento delle conoscenze a beneficio dell'organo liquidativo²⁰.

Il confine sostanziale segnato dalla riforma del diritto societario è dunque quello di una **“gestione conservativa”**, arricchita dalla mancanza di riferimenti alle “nuove operazioni”²¹, che evidenzia una concezione della fase di liquidazione *“più elastica e dinamica di quella consegnata dalla tradizione, affrancata dall'idea per così dire classica della vicenda estintiva che, limitando l'attività dei liquidatori ai soli atti astrattamente funzionali alla dismissione dei beni sociali, salvo il completamento degli affari in corso, si mostrava incline a precludere loro di proseguire nella corrente gestione”*²².

In quest'ottica si spiega perché è necessario che gli amministratori, al verificarsi di una

16 Tale urgenza, in particolari circostanze, deve essere comunque intesa in senso ragionevole, ovvero in funzione del tempo necessario per la predisposizione dei documenti da offrire al vaglio dei soci. Comunque la tardività nella convocazione non inficia la validità delle relative deliberazioni.

17 Va utilizzato, anche in questa circostanza, il modello “S3” cui va apposta la firma digitale. Con la delibera di nomina, gli amministratori cessano dalla loro carica, mentre i liquidatori assumono la veste di organo gestionale. La loro attività deve avvenire nel pieno rispetto delle finalità liquidatorie e delle modalità gestionali relative agli organi amministrativi, fissate dalla legge e integrate dalla deliberazione assembleare recante i criteri di liquidazione e le regole di funzionamento del nuovo organo.

18 È di tutta evidenza che l'obiettivo del legislatore è quello di assicurare “la conservazione e l'integrità del patrimonio sociale” da liquidare, quale premessa di una più proficua attività liquidatoria che spesso viene raggiunta attraverso la considerazione, non solo degli elementi materiali, ma anche dei *c.d. “intangibles”* che sovente costituiscono la vera ricchezza da realizzare.

19 Cfr. Esposito C. “Poteri, obblighi, responsabilità degli amministratori”, in AA.VV. “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, a cura di Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, p. 137.

20 In questi termini si esprime Esposito C., cit., p. 133, aderendo a Niccolini G. “Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni”, in AA.VV. “Trattato delle società per azioni”, a cura di Colombo G.E., Portale G.B., UTET, Torino, 1997, vol. 7, tomo 3, p. 473 e a Mandrioli L. “Gli obblighi degli amministratori e gli organi sociali”, in AA.VV. “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, IPSOA, Milano, 2004, p. 55.

21 Nella vigenza del Codice *ante* riforma, gli amministratori erano esonerati della responsabilità della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne avessero fatto consegna ai liquidatori (art. 2449 co. 3 c.c.) ed erano interdetti dall'intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumevano responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (art. 2449 co. 1 c.c.).

22 È quanto testualmente affermato da Niccolini G. “Gestione dell'impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma”, *Riv. Società*, 2003, p. 895.

causa di scioglimento e quindi indipendentemente dall'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, continuino l'attività di impresa anche se in una prospettiva conservativa fino al passaggio di consegne²³.

Comunque la vera novità introdotta dal legislatore riformatore²⁴ è quella di aver imposto la conservazione dei poteri gestori in capo agli amministratori, ancorché destinati alla mera conservazione e integrità del valore del patrimonio sociale, e l'assunzione delle relative responsabilità (personali e solidali) per i danni arrecati ai soci e ai terzi, per mancato rispetto di tale funzione di "mantenimento" del patrimonio.

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI INFORMATIVI

Avvenuta l'iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori, accanto ai libri sociali²⁵, *"una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato"*²⁶, così come disposto dall'art. 2487-bis c.c..

Di fronte al dettato normativo appare ovvio osservare come permangano la genericità e l'equivocità di chi ha legiferato in ordine ai termini impiegati per identificare i **documenti contabili** da redigere nella **fase di apertura della liquidazione**: si pone, pertanto, il problema di stabilire il significato da attribuire alle

espressioni, *"situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento"* e *"rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato"*, nonché quello di individuare le regole redazionali da adottare nella predisposizione di tali documenti.

I due prospetti devono fare riferimento a **momenti temporali differenti**, ossia la situazione dei conti alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento dell'evento dissolutivo o dell'atto che dispone lo scioglimento ed il rendiconto sulla gestione al periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato dai soci e quella della cessazione dalla carica degli amministratori.

LA SITUAZIONE DEI CONTI

La **"situazione dei conti"** che gli amministratori devono consegnare ai liquidatori²⁷, consiste in una situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d'ordine, previsti nel piano dei conti della società, senza procedere ad alcuna scrittura di assestamento-valutativo in generale, offrendo di tal guisa una rappresentazione di analiticità superiore in tema di contenuto rispetto a quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 c.c.²⁸.

Questo documento contabile è una novità introdotta dalla riforma societaria la cui redazione è posta ad esclusivo carico degli amministratori. Trattasi in effetti di una **schema-tizzazione aggiornata del patrimonio** (una fotografia come risultante dalla contabilità

23 Sul tema, A. Rossi A. "Sub art. 2486", in AA.VV. "Il nuovo diritto delle società", a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Padova, 2005, vol. 3, p. 2185. Secondo Trib. Milano 20.4.2009, la liquidazione è pur sempre una fase dell'attività d'impresa che, in quanto tale, presenta le medesime esigenze economico-gestionali sussistenti prima dello scioglimento. Una gestione meramente statica potrebbe pregiudicare le dette istanze di conservazione del patrimonio.

24 L'allusione è alla riforma del diritto societario ad opera del D.Lgs. 6/2003.

25 Si tratta dei libri sociali ex art. 2421 c.c. (*interpretazione estensiva*); libri e scritture contabili ex artt. 2214 c.c. e ss. E ogni altra documentazione amministrativa della società (contratti, corrispondenza, registri fiscali e previdenziali).

26 Il passaggio deve essere formalizzato mediante apposito verbale e non può avvenire prima dell'iscrizione della nomina dei liquidatori. In assenza di espressi termini di consegna, omissioni o ostruzioni (di amministratori e liquidatori) sono fonte di responsabilità verso la società. La consegna deve comprendere anche i "valori sociali" (denaro e valori esistenti in cassa, titoli ed altri strumenti finanziari, libretti di assegni, ecc.).

27 Sostitutiva dell'inventario dal quale risultasse lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale che, anteriormente alla riforma del diritto societario, ai sensi del co. 2 dell'art. 2277 c.c., i due organi gestionali succedutisi dovevano redigere congiuntamente al fine di descrivere in modo particolareggiato gli elementi patrimoniali oggetto del passaggio delle consegne e di tracciare un quadro programmatico della liquidazione.

28 Definisce la situazione dei conti un'espressione inconsueta e di dubbia interpretazione Corsi F. "Le nuove società di capitali", Giuffrè, Milano, 2003, p. 276.

generale) che, cristallizzata alla data di effetto dello scioglimento, ne accerta oggettivamente le operazioni compiute. Ha, quindi, la funzione di consentire l'individuazione, attraverso il raffronto con il rendiconto sulla gestione, di quanto posto in essere dall'organo amministrativo prima e dopo il verificarsi dello scioglimento, allo scopo di controllarne l'operato nella delicata fase della gestione, esclusivamente conservativa dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, antecedente l'avvio della liquidazione.

Pare lecito osservare come tale documento contabile si sostanzia in un vero e proprio **"bilancio di verifica"**, alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della fattispecie dissolutiva o della deliberazione dell'assemblea di disposizione dello scioglimento dell'ente societario, rappresentativo delle operazioni gestorie compiute dagli amministratori nella fase di ordinario funzionamento dell'impresa²⁹.

IL RENDICONTO SULLA GESTIONE

Il **rendiconto sulla gestione**, invece, è un vero e proprio **bilancio "infrannuale"**, e deve ovviamente essere redatto con i criteri del bilancio d'esercizio, previsti dagli artt. 2423 e seguenti c.c., con l'osservanza dei **principi di continuazione dell'attività d'impresa**, di prudenza, di competenza, di valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci delle attività e delle passività patrimoniali e di continuità nelle modalità prescrittive di cui all'art. 2423-bis c.c., e nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. Sarà, pertanto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, da redigere conformemente agli schemi previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2427 c.c., e corredato dalla relazione (degli amministratori sull'andamento della gestione) di cui all'art. 2428 c.c., nonché nella sua globalità comunicato ai sindaci, accompa-

gnato dalla relazione di questi ultimi e deferito al controllo ed al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale.

In effetti, si tratta di redigere un bilancio con la forma e il contenuto di quello di funzionamento, che riguarda la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio (anteriore alla data di scioglimento) a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori dando inizio alla gestione liquidatoria³⁰.

Va predisposto, così come la situazione dei conti, anche se sono gli stessi amministratori ad essere nominati liquidatori.

Il rendiconto della gestione costituisce un utile punto di riferimento per la redazione dell'**inventario di liquidazione** di esclusiva opera dei liquidatori.

È verosimile che tale rendiconto:

- possa non coincidere con quello che servirà al liquidatore per la presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione. Ciò si verifica quando viene prima accertata la causa di scioglimento della società e successivamente nominato il liquidatore. In tali evenienze, occorrerà redigere un bilancio alla data di efficacia dello scioglimento, ai soli fini fiscali, che servirà quale base per la redazione della dichiarazione relativa al periodo *ante liquidazione* (art. 5 del DPR 322/1998, così come modificato dal DL 16/2012);
- possa fornire valori fiscalmente validi per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze conseguenti alla liquidazione.

LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli effetti dello scioglimento si determinano *"alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Re-*

29 È soddisfatta in tal modo anche l'esigenza dei liquidatori di conoscere esattamente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio sociale al momento dell'avvio della liquidazione, al fine di poter programmare le direttrici lungo le quali orientare la gestione liquidativa e prefigurare gli scenari futuri della stessa. Cfr. Avi M.S. "L'attività dei liquidatori in sede di apertura della liquidazione volontaria delle società", *il fisco*, 47, 2005, p. 7326.

30 Ad esempio in caso di iscrizione della delibera e della nomina dei liquidatori in data 12.1.2007, il rendiconto riguarda il periodo 1.1.2007 - 11.1.2007.

gistro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa" (art. 2484 co. 3 c.c.).

Gli amministratori, quindi, hanno l'obbligo di convocare l'assemblea, convocazione che si attegna a **condizione "sospensiva"** alla liquidazione³¹.

Tale obbligo, come detto, viene posto a carico degli amministratori e non è soggetto ad un termine rigido; infatti il successivo art. 2485 c.c. precisa che l'accertamento della causa di scioglimento e la sua iscrizione presso il Registro delle imprese devono essere effettuati "senza indugio", tenendo presente che "in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi"³².

Qualora gli amministratori omettano gli **adempimenti pubblicitari** già illustrati, o perché non intendono prendere atto dell'esistenza di una causa di scioglimento o perché, pur prendendone atto, non si fanno parte attiva nell'espletamento delle attività e degli adempimenti previsti dalla legge, il tribunale, su istanza dei singoli soci, amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi delle cause di scioglimento con decreto che deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

Da qui discende l'importanza di una **verifica**

tempestiva da parte dell'organo amministrativo: l'utilizzo infatti, da parte del legislatore, dell'espressione "senza indugio", implica un intervento tempestivo al fine di ridurre al minimo gli spazi per eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti³³.

Tuttavia se in determinati casi l'individuazione del momento in cui la causa sorge risulta agevole³⁴, al contrario esistono situazioni che, per essere accertate, richiedono un'accurata indagine.

Tra le fattispecie più delicate rientrano l'impossibilità a conseguire l'oggetto sociale, l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea³⁵ e, in talune circostanze, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale³⁶.

A questo punto è necessario comprendere se la dichiarazione dell'amministratore possa essere considerata alla stregua di un atto, eventuale, successivo alla convocazione e alla relativa delibera dell'assemblea dei soci (e in dipendenza delle deliberazioni prese da quest'ultima).

Da un punto di vista letterale sembra che la liquidazione della società possa essere evitata da adeguate delibere assembleari³⁷ che rimuovano la causa di scioglimento e che, ricorrendo gli estremi, solo a seguito di mancati o insufficienti provvedimenti dell'assemblea gli amministratori debbano procedere alla dichia-

31 In relazione a ciò la liquidazione andrà a determinarsi solo laddove l'assemblea non deliberasse una trasformazione o una ricapitalizzazione (studio del Consiglio Nazionale del Notariato 22.4.2008 n. 15/2008/I). L'iscrizione al Registro delle imprese assume così valore costitutivo dello stato di liquidazione. Cfr. De Angelis L. "Liquidazione, due parametri", *Italia Oggi Sette*, 13.5.2013.

32 Al riguardo si ritiene che la responsabilità sia graduabile, valutando la stessa con minore o maggiore severità, in relazione alle diverse cause di scioglimento. Cfr. Vaira M. "Sub art. 2484", in AA.VV. "Il nuovo diritto societario", Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., Zanichelli, Bologna, 2004, vol. 3.

33 Niccolini G. "Sub art. 2485", in AA.VV. "Società di Capitali", Commentario a cura di Niccolini G., Stagno D'Alcontres A., vol. 2, JOVENE, Napoli, 2004, lascia in ogni caso agli amministratori un margine di discrezionalità suggerendo il riferimento ai 30 giorni come indicato nell'art. 2436 c.c..

34 Ad esempio, in caso di decoro del termine, l'organo amministrativo è tenuto esclusivamente a convocare tempestivamente l'assemblea affinché i soci proroghino il termine; in caso di conseguimento dell'oggetto sociale, devono verificare il totale adempimento delle operazioni che i soci si erano proposti in sede di atto costitutivo. In caso di scioglimento per deliberazione dell'assemblea, la volontà dei soci, espressa collegialmente, "esonerebbe" gli amministratori da compiti in merito all'accertamento delle cause di scioglimento.

35 Recentemente si veda Trib. Brescia 24.6.2011, in *Banca Dati Eutekne* e in *Le Società*, 10, 2012, p. 1074, che ha ravvisato nella mancata approvazione di più bilanci una continua inattività dell'assemblea; nello stesso senso Trib. Roma 25.9.2007, *Riv. Dir. Comm.*, 2, 2008, p. 1, mentre Trib. Prato 12.1.2010, in *Banca Dati Eutekne* e in *Le Società*, 5, 2010, p. 559, ha affermato che anche se sia risultato impossibile approvare un solo bilancio, sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni (continue mancate convocazioni assembleari, mancata predisposizione di un progetto di bilancio, giudizi arbitrali pendenti fra soci paritetici). Cfr. De Angelis L. "No al bilancio o recesso dei soci: liquidazione societaria in vista", *Italia Oggi Sette*, 13.5.2013.

36 Cfr. Sironi A. "Soluzioni operative: riduzione del capitale per perdite e ruolo del collegio sindacale", *Dir. e Pratica delle Società*, 12, 2007, p. 50.

37 Tale situazione non appare plausibile nel caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

razione al Registro delle imprese. È comunque importante sottolineare che gli amministratori, qualora vogliano perseguire questa strada, **devono avere l'accortezza di convocare l'assemblea in tempi strettissimi**; nelle more dell'assemblea l'organo amministrativo deve attenersi a quanto disposto dal co. 1 dell'art. 2486 c.c. (gestione per la sola "conservazione" del patrimonio).

Nei casi in cui non fosse possibile convocare in tempi congrui l'assemblea, gli amministratori procedono all'iscrizione della dichiarazione attestante l'accertamento della causa di scioglimento, atto che può, comunque, essere annullato (attraverso la revoca dello stato di liquidazione) dall'assemblea.

LA GESTIONE SOCIALE DURANTE LA FASE DELLO SCIoglIMENTO

L'organo amministrativo, dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento (e non dai suoi effetti) sino alla consegna dei beni al liquidatore conserva, come si è detto, ai sensi dell'art. 2486, co. 1 c.c. *"il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale"*.

La norma citata ha certamente subito, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2449 c.c., una radicale modificazione. Nella Relazione al DLgs. 6/2003 si legge, infatti, che *"si è ritenuto di porre una limitazione non basata sul concetto, ambiguo, di "nuova operazione", ma sulla strumentalità, o meno, alla conservazione dell'impresa sociale"*. Ed, infatti, l'eliminazione

del riferimento alle nuove operazioni quale limite al potere di gestione degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento si riflette anche sulla loro **responsabilità** in quanto, contrariamente a quanto accadeva prima, la responsabilità gravante sugli amministratori non riguarda più l'operazione in sé, ma l'**eventuale danno**, inteso come diminuzione del patrimonio sociale, che ne sia conseguito. Per cui, la responsabilità nascerà se le operazioni risultino dannose per la società, o pregiudizievoli alla garanzia patrimoniale per i creditori sociali, soci o terzi, in quanto non necessarie per la continuazione dell'attività sociale in una prospettiva di conservazione dell'impresa³⁸. Né potrà affermarsi la responsabilità *tout court* per gli affari intrapresi, soprattutto quando l'atto vincoli la società, dal momento che l'art. 2486 c.c. non riproduce il tenore del previgente art. 2449 c.c.³⁹.

Di conseguenza gli amministratori orienteranno progressivamente il loro operato con la diligenza richiesta nell'adempimento del loro incarico, assumendo un **atteggiamento "conservativo"** in funzione dei possibili "sviluppi" dell'attività⁴⁰.

Gli atti che non perseguono tale scopo, compiuti nel periodo che intercorre tra il verificarsi della causa di scioglimento e la cessazione degli stessi amministratori dalla loro carica coincidente con l'iscrizione della nomina dei liquidatori, sono fonte di responsabilità⁴¹.

In base al co. 2 dell'art. 2486 c.c., infatti, gli amministratori, in quanto conservano la rappresentanza sociale della società⁴², sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alle società, ai soci, ai creditori

38 Si sottolinea come all'organo amministrativo sia permesso porre in essere atti gestori con lo scopo di conservare il patrimonio sociale. In altre parole gli amministratori, per non eccedere i loro poteri, non possono compiere operazioni che abbiano un elevato grado di rischio, che di conseguenza non sarebbero giustificabili con l'obiettivo di conservazione di cui sopra.

39 Cfr. Trib. Milano 3.2.2010 n. 1385, in *Banca Dati Eutekne* e in *Giur. It.*, 11, 2010, p. 2352, che letteralmente afferma: *"l'articolo rispetto al previgente art. 2449 c.c. non restringe il perimetro di responsabilità degli amministratori, bensì lo amplia, nel momento in cui non lo circoscrive più soltanto alle "nuove operazioni" ma lo estende a qualsiasi danno procurato alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi"*. In tema anche Trib. Milano 18.1.2011 n. 501, in *Banca Dati Eutekne* e in *Le Società*, 4, 2011, p. 473.

40 Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato studio 17.11.2011 n. 186-2011/I "Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali".

41 È importante distinguere il momento in cui gli atti vengono posti in essere, se prima o dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento: nel primo caso, l'atto sarà vincolante per la società e l'amministratore risponderà dei danni arrecati alla stessa, nel secondo caso, la società non sarà vincolata e i terzi potranno agire solo contro gli amministratori.

42 Di conseguenza le limitazioni statutarie e/o legali al loro potere rappresentativo non sono opponibili ai terzi, salvo che abbiano intenzionalmente agito a danno della società (*c.d. exceptio doli*). Cfr. Vaira M., cit., p. 2064. La responsabilità si estende, ricorrendone i presupposti, ai sindaci, alla società che esercita direzione e coordinamento e ai soci ex art. 2476 co. 7 c.c..

sociali e ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di quanto sopra specificato.

Grava comunque sui legittimati attivi l'onere di provare il pregiudizio subito, il comportamento antiggiuridico degli amministratori, nonché il conseguente nesso causale tra il primo e il secondo.

Ed è considerevole sottolineare, anche per i rilevanti risvolti pratici, che la responsabilità può derivare non solo dal compimento di atti, ma anche da **omissioni** relative ad operazioni che, se poste in essere, avrebbero potuto permettere una miglior conservazione del patrimonio sociale.

La norma, inoltre, vieta all'organo amministrativo di porre in essere operazioni che non risultino finalizzate a conservare l'integrità del patrimonio sociale, per tale motivo si ritiene che essi possano svolgere l'attività gestionale con riferimento sia alla parte ordinaria, sia a quella straordinaria⁴³, senza peraltro escludere, la possibilità di porre in essere operazioni che comportino l'**assunzione di nuovi rischi imprenditoriali**⁴⁴. In tali casi, è quanto mai opportuno che l'organo amministrativo, predisponga un vero e proprio *planning* riportante le valutazioni effettuate e le considerazioni sottostanti alle decisioni che si intendono assumere per salvaguardare il patrimonio sociale.

CONCLUSIONI

Volendo così circoscrivere le problematiche relative ai poteri degli amministratori una volta verificatesi le cause di scioglimento, è stata qui rappresentata la radicale trasformazione che ha certamente subito il precedente art. 2449 c.c. da un punto di vista strutturale rispetto al vigente art. 2486 c.c.. Del resto la norma è stata oggetto di cri-

tiche⁴⁵ in ragione del supposto difetto di coordinamento con l'art. 2487-*bis* co. 3 c.c., anche se tale discrasia è nei fatti da considerarsi solo apparente, ritenendo operare le due regole su piani completamente diversi. Come si è potuto rimarcare la diligenza richiesta agli amministratori nell'adempimento del loro incarico dovrebbe, man mano che tali condizioni si vanno manifestando, orientare progressivamente il loro operare e, quindi, indurli ad assumere un atteggiamento "conservativo", in funzione dei possibili "sviluppi" dell'attività.

Senza peraltro tralasciare che l'operato degli amministratori non deve essere valutato sulla singola operazione ma sul risultato globale del periodo intercorrente tra la causa di scioglimento e la sua cessazione.

Fermo restando che, per quanto attiene ai profili oggettivi di responsabilità, le norme vigenti hanno introdotto un testuale ampliamento in ordine alla risarcibilità dei danni cagionati da atti od omissioni non rispondenti al criterio conservativo innanzi tratteggiato.

Resta ferma, invece, lasciando così immutato il profilo soggettivo della fattispecie, la responsabilità degli amministratori, in caso di violazione dell'obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione del patrimonio sociale, che ha come conseguenza il risarcimento dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi.

Invero, la responsabilità degli amministratori è una **responsabilità per danni** e non più personale, sicché gli stessi non sono responsabili *sic et simpliciter* per aver compiuto operazioni in violazione dell'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., ma solo nel caso in cui la loro esecuzione abbia generato un **pregiudizio patrimoniale**, secondo il nesso di causalità rilevante ai sensi dell'art. 1223 c.c..

43 Cfr. Chiappa F. "Scioglimento di società e responsabilità degli amministratori per l'integrità del patrimonio", *Dir. e Pratica delle Società*, 3, 2009, p. 66.

44 In senso contrario, cfr. Foti S. "Liquidazione di società di capitali: aspetti civilistici e prassi", *Dir. e Pratica delle Società*, 20, 2004, p. 33.

45 Cfr. Paciello A. "Sub art. 2486", in AA.VV. "La riforma delle società. Le nuove leggi del diritto dell'economia", a cura di Sandulli M., Santoro V., Giappichelli, Torino, 2003, p. 246.